REGOLAMENTO (CEE) N. 1770/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1973

relativo alle modalità di applicazione degli articoli 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 e 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo, in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1356/73 [4], in particolare l'articolo 7,

considerando che ai termini dell'articolo 4ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 974/71, i prezzi d'intervento validi per la campagna 1973/1974 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del citato regolamento sono aumentati in Italia di un importo correttore dell'1 % ; che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 1569/72 prevede lo stesso aumento per i prezzi d'intervento validi per la campagna 1973/1974 per i semi di colza e di ravizzone in Italia ;

considerando che, per quanto riguarda il settore dei semi oleosi, è opportuno indicare che i prezzi d'intervento derivati, sono aumentati in Italia dell'importo correttore di cui sopra ;

considerando che, in base all'articolo 4ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 e l'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72, l'importo correttore di cui sopra viene traslato, nella necessaria misura, sugli importi che l'Italia deve pagare a seguito degli altri interventi sul mercato interno ; che a tale scopo, per quanto riguarda il settore dei semi oleosi, sembra opportuno aumentare per la campagna 1973/1974, l'integrazione versata dall'Italia in applicazione dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [5], modificato per ultimo dall'atto [6] annesso al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [7] firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1973/1974, i prezzi d'intervento derivati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE sono aumentati in Italia di un importo correttore pari a :

— 128 lire/100 kg per i semi di colza e di ravizzone ;

— 129 lire/100 kg per i semi di girasole.

Articolo 2

Per i semi per i quali la domanda della parte ID del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE)

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 125 dell' 11. 5. 1973, pag. 49.
(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 28.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(7) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

n. 2114/71 [1] è depositata in Italia nel corso della campagna 1973/1974, l'integrazione di cui all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è aumentata dell'1 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore

— per i semi di colza e di ravizzone, il 1° luglio 1973 ;

— per i semi di girasole, il 1° settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio i tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

[1] GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2,